

Repertorio n. 90449

Raccolta n. 33378

**VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di ottobre nel mio studio in Spilimbergo, Via Andervolti n. 2.

Addì 21 ottobre 2022

Avanti a me, **dottorssa ANNALISA GANDOLFI**, notaio in Spilimbergo, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

e' presente:

- DEL FAVERO Anna, nata a San Daniele del Friuli (UD) il 22 maggio 1998 con domicilio in Remanzacco (UD) via Blaceo n. 4,

che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata

- **"ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE"** con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Damiano Chiesa n. 37, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01419440936.

La comparente della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto mediante il quale

premette

- che l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE" con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Damiano Chiesa n. 37, ha modificato il proprio statuto;

- che il predetto statuto aggiornato è stato approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione in data 12 ottobre 2022;

tutto ciò premesso

la comparente mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti notarili il suddetto statuto aggiornato che regola l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE" con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Damiano Chiesa n. 37, aggiornato, in particolare, con le norme di legge relative al Dlgs. 117/2017 (codice del terzo settore).

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, ricevo detto statuto (composto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27) che consiste di cinque mezzi fogli interamente dattiloscritti sulla prima e seconda facciata ed un ulteriore sesto mezzo foglio dattiloscritto per numero trentacinque righe sulla prima facciata mentre la seconda e' in bianco.

Lo scritto non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili e, omessane la lettura per averne io notaio ricevuto dispensa, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

La comparente autorizza me notaio a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Imposte e tasse dovute in conseguenza del ricevimento del presente atto sono a carico dell'Associazione in oggetto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura alla comparente. Quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio, consta di un foglio per pagine una e fin qui della seconda, e viene sottoscritto alle ore 17.15 (diciasettequindici).

F.to Anna Del Favero

F.to Annalisa Gandolfi

REGISTRATO A PORDENONE	
18 NOV 2022	
16605	17
356,00	
200,00	
156,00	

STATUTO "ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE ETS"

COSTITUZIONE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE ETS" d'ora in avanti definita "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) disciplinata dal presente Statuto e dal D.Lgs 3 luglio 2017, in seguito denominato "Codice Terzo Settore". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) disciplinata dal presente Statuto e dal D.Lgs 3 luglio 2017, in seguito denominato "Codice Terzo Settore".

SEDE

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale a San Daniele del Friuli (UD), Via Damiano Chiesa n° 37. Con delibera del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e unità locali. L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

DURATA

Art.3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

FINALITA'

Art.4 - L'Associazione non ha fini di lucro. Ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs 117/2017 è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017

lettera:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Nel perseguire tali finalità, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

1) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini favorendo e promuovendo la ricerca e la documentazione nel campo della cultura, delle comunicazioni sociali, dell'arte e dello spettacolo;

2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3) avanzare proposte agli Enti Pubblici, di circoscrizione, di istituto, a livello regionale, italiano e all'Unione Europea, per un'adeguata programmazione culturale del territorio;

4) organizzare iniziative e servizi, quali ricerche, convegni, concerti, festival, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago dei soci e dei cittadini;

5) fungere da riferimento per ricercatori, musicisti e artisti in genere che operino nell'ambito delle tradizioni culturali a tutti i livelli e senza confini e, a tale scopo, promuovere e attivare tutte le iniziative atte alla tutela, organizzazione e diffusione del settore di interessi oggetto dell'attività dell'Associazione;

6) promuovere iniziative e svolgere attività di ricerca storica, filologica, documentale e bibliografica anche promuovendo manifestazioni, convegni, esecuzioni, pubblicazioni ed elaborazioni editoriali;

7) promuovere iniziative utili a favorire lo studio della musica, dell'arte, della letteratura e del cinema a tutti i livelli e in tutti i settori, ivi compreso l'avviamento professionale;

8) aderire ad associazioni o enti istituzionali rappresentativi del settore musicale e culturale;

9) acquisire attrezzature tecniche, strumenti musicali, costumi, scenografie e quanto necessario al conseguimento delle finalità di cui sopra;

10) dotarsi di un sito internet con lo scopo di promuovere le proprie attività e di mantenere relazioni con gli interessati;

Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Privati, Pubblici e Religiosi, Conservatori, Università e Scuole di ogni ordine e grado, anche aventi sede all'estero, acquistare beni mobili e immobili e compiere tutte le operazioni economiche all'uopo necessarie, partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino fra quelle previste dall'Associazione.

L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ASSOCIATI

Art.6 – Tutti gli associati hanno uguali diritti. Tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. Il diritto di voto per gli associati minorenni verrà esercitato da colui che esercita la patria potestà. Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere "associati" tutte le persone fisiche che condividono e si impegnano a perseguire le finalità associative descritte nel precedente art.4 nonché le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni

di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

AMMISSIONE

Art.7 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a - indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, il domicilio ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche e il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli.

b - dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo che provvede alla comunicazione all'interessato entro 30 giorni e all'iscrizione del nuovo associato nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. In tal caso lo stesso può chiedere entro i successivi 60 giorni che sull'istanza di rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art.8 - Il nuovo associato deve versare, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che è stata determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

RECESSO - DIMISSIONI - ESCLUSIONI

Art.9 - La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 7 che venga accertata dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione che può avere luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione;
 - atti o comportamenti che danneggino l'immagine dell'Associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori dell'Associazione stessa;
 - omesso pagamento della quota associativa annuale entro il termine dell'esercizio cui la quota si riferisce;
- d) per morte dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato diverso dalla persona fisica.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e debbono essere comunicati per iscritto agli associati decaduti od esclusi.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione sono immediatamente efficaci.

L'associato decaduto o escluso può comunque opporre il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori (opzionale – vedi articolo 18)
- e) l'Organo di controllo (opzionale – vedi articolo 19)

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.11 - L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'Assemblea viene convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

La convocazione ha luogo con avviso scritto o per posta elettronica o per messaggistica istantanea oltre all'affissione all'albo dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure a seguito della richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali; in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati; in seconda convocazione che può avere luogo anche nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo quanto previsto dal successivo art.26 nel caso di delibera di scioglimento e liquidazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo

designata dagli intervenuti. Le funzioni di Segretario sono assolve dalla persona designata dagli intervenuti che può anche essere scelta tra i non associati. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato, che non sia consigliere, revisore o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 26 dello Statuto.

Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise, a maggioranza, dagli intervenuti. L'elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta qualora richiesto da almeno 1/10 (un decimo) degli associati presenti in Assemblea, a parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Art.12 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca il Presidente e dei componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c.2 del C.C.);
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C., la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) approva gli indirizzi programmatici;
- j) delibera in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea devono rimanere affissi all'albo dell'Associazione nei dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale, e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I Consiglieri durano in carica tre anni. I Consiglieri sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dal Collegio dei Revisori, ove nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dagli associati, quelli che restano sono obbligati a convocare l'Assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei Consiglieri venuti meno. La scadenza della carica degli amministratori nominati dall'assemblea sarà quella degli amministratori sostituiti.

I Consiglieri hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto o per mezzo di posta elettronica o per mezzo di messaggistica istantanea, da inviare ai Consiglieri non meno di tre giorni prima della riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano, determinandone con il parere del Collegio dei Revisori ove nominato, l'eventuale retribuzione;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, la quota associativa di ammissione per i nuovi associati;
- determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'Associazione;
- formulare il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- deliberare sulla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;

- deliberare sull'impiego dei fondi dell'Associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare in ordine all'assunzione di mutui e in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
- dare l'adesione a organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
- deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
- nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti e l'eventuale retribuzione con il parere del Collegio dei Revisori, ove nominato;
- predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna dell'Associazione;
- deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE

Art.16 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e avanti le autorità amministrative. Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti somme a qualsiasi titolo per conto dell'Associazione, rilasciandone quietanza liberatoria;
- convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- provvede, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'Associazione;
- adotta, in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;

- promuove le azioni davanti all'Autorità Giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

SEGRETARIO

Art.17 - Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione. In particolare il Segretario:

- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
- svolge normalmente le funzioni di Segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.18 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.19 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.20 - Il patrimonio dell'Associazione denominato fondo comune, è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote associative versate dagli associati al momento dell'ammissione;
- c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
- d) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini;

e) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ENTRATE

Art.21 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'Associazione;
- c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
- d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
- e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo 5;
- f) dai proventi generati dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- g) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
- h) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art.22 - L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige il bilancio annuale in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs.117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale,

con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, documentando inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili ed avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati al Fondo Comune ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.

Il progetto del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve rimanere affisso all'albo dell'Associazione nei cinque giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di sua approvazione. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea deve rimanere affisso all'albo dell'Associazione nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro dell'Associazione.

RACCOLTA FONDI

Art.23 – Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascun evento.

REGOLAMENTI E COMITATI TECNICI

Art.24 – Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno venire stabiliti l'ordinamento, le mansioni e le eventuali retribuzioni di eventuali comitati tecnici.

ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

Art.25 - Il Consiglio Direttivo può prevedere la presenza di diverse categorie di associati cui spettano i medesimi diritti ma che si differenziano per l'interesse ed il sostegno fornito all'attività dell'Associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo, all'atto della determinazione delle quote associative annuali, potrà prevedere un diverso importo per ciascuna categoria di associati. In tal caso, ciascun associato, all'atto della richiesta di ammissione nell'Associazione e quindi di anno in anno, dovrà specificare la categoria di associati a cui vuole appartenere versando la relativa quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In mancanza di tale specificazione, l'associato verrà considerato appartenente alla categoria di associato per la quale è stabilita la quota associativa annuale di minore importo. Le quote associative, comunque determinate, non sono ripetibili per qualsiasi ragione o per qualsivoglia

motivazione né durante la vita dell'Associazione né dopo il suo scioglimento e non sono rivalutabili. Le quote associative non possono inoltre essere cedute a terzi, anche a titolo gratuito, ad eccezione del trasferimento per causa di morte.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura, anche tra i propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.26 - Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo, per deliberazione assembleare e per le altre cause previste dal Codice Civile. In caso di delibera dell'Assemblea questa dovrà avvenire con il voto favorevole di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati. In qualunque caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, dalle leggi speciali in materia e da quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 117 (Codice del Terzo Settore).

F.TO ANNA DEL FAVERO

F.TO ANNALISA CAUDOLFI